

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

SPESE SOSTENUTE NON NELL'INTERESSE PROPRIO

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

Vediamo quali spese danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sostenute non nell'interesse proprio.

02. SPESE DETRAIBILI

Alcune spese **danno diritto alla detrazione del 19%** anche se sostenute nell'interesse dei familiari a carico.

Sono:

spese sanitarie (rigo RP1/E1 col. 2);
spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3/E3);
spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4/E4);
spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5/E5);
spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12/da E8 A E10 codice 12);
spese per l'istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13/da E8 A E10 codice 13);
spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16/da E8 A E10 codice 16);
spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18/da E8 A E10 codice 18);
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31/da E8 A E10 codice 31);
spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40/da E8 A E10 codice 40);
spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44/da E8 A E10 codice 44).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2/E2);

per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righe da RP8 a RP13 codice 15/da E8 a E10 codice 15);

per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe da RP8 a RP13 , codice 32/da E8 a E10 codice 32);

per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righe da RP8 a RP13, codice 33/da E8 a E10 codice 33);

premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righe da RP8 a RP13, codice 36/da E8 a E10 codice 36);

premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge (righe da RP8 a RP13, codice 38/da E8 a E10 codice 38);

premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righe da RP8 a RP13, codice 39/da E8 a E10 codice 39);

03. SPESE DEDUCIBILI

Anche con riferimento agli **oneri deducibili dal reddito complessivo** alcune spese consentono la deducibilità anche se sostenute nell'interesse non solo proprio.

Sono:

contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21/E21);

contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6/E26 Codice 6);

contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righe da RP27 a RP30/da E27 a E30).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP25/E25).